



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Salvatore Chiazzese                      Presidente

Adriana Parlato                          Giudice relatore

Giuseppe di Pietro                      Giudice

ha pronunciato la seguente

**sentenza n. 396/2025**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **69814** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti dei signori:

- **Lo Presti Alessandro**, nato a Caltanissetta il 27 aprile 1981;
- **Brucculeri Tiziana**, nata a Gela il 12 settembre 1970;

entrambi elettivamente domiciliati in Canicattì, Largo Aosta n.51, presso lo studio dell'avvocato Calogero Lo Giudice (c.f. LGD CGR 69R26 B429D; fax 0922851936; pec rinologgiudice@avvocatiagrigento.it), che li rappresenta e difende giusta procura in atti.

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025, il relatore, Consigliere Adriana Parlato, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Alagna e, per i convenuti, l'Avvocato Calogero Lo Re.

Rilevato in

**Fatto e diritto**

**1.** La Procura regionale ha chiamato in giudizio i signori Lo Presti

Alessandro e Brucculeri Tiziana ritenendoli responsabili di un danno pari a euro 15.885,57, loro attribuito in via principale a titolo di dolo, o, in subordine, a titolo di colpa grave, nella misura del 70% (pari ad euro 11.119,90) al Lo Presti e del 30% (pari ad euro 4.765,67) alla Brucculeri.

**2.** L'azione traeva origine dalla denuncia di danno erariale del 9 maggio 2024, con cui il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalava gravi irregolarità nella gestione del progetto di servizio civile *“FUTURA DIGITALE 4.0: Promozione e potenziamento delle competenze digitali degli Anziani – Canicattì e Acquadolci”*, da realizzarsi, fra l'altro, presso la sede della Cooperativa “L'Edera”.

In particolare, nella fase di attuazione del progetto, una delle operatrici aveva segnalato che, invece di essere formata ed impiegata per le attività previste, era stata invitata a ripulire la struttura, e che, dopo aver rifiutato, era stata trasferita in una comunità alloggio per minori ed incaricata di svegliarli, di esortarli al compimento delle attività quotidiane e di collaborare, anche in questo caso, nelle pulizie; si sarebbe occupata della alfabetizzazione dei giovani ospiti solo in via residuale.

Ricevuta la segnalazione, il Direttore dell'Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione del Dipartimento disponeva una verifica ispettiva i cui esiti venivano compendati nella relazione del 15 aprile 2024.

In sintesi, gli ispettori trovavano un'impresa edile presso la sede della cooperativa e rintracciavano gli operatori del servizio civile in un altro appartamento riconducibile alla cooperativa dedicato all'accoglienza dei minori; veniva evidenziata, inoltre, la mancanza di adeguati sistemi di

rilevazione delle presenze.

Il Dipartimento, confutando le controdeduzioni del presidente della cooperativa Lo Presti, applicava la sanzione più grave della “*Cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile*”, con diffida a proseguirne le attività e assorbimento delle sanzioni minori proposte nel verbale di verifica.

Oltre alle notizie sopra riferite, la denuncia di danno conteneva un prospetto riepilogativo delle spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nel periodo da gennaio 2023 a giugno 2024 per i compensi erogati ai sei operatori volontari impegnati nel progetto di servizio civile in questione, che, compresi gli oneri assicurativi, ammontavano complessivamente a euro 15.885,57.

**3.** Il P.M., dopo aver svolto i necessari approfondimenti, rivolgeva ai signori Lo Presti e Brucculeri una contestazione preliminare a titolo di dolo, o in subordine, di colpa grave, con ripartizione del danno erariale nelle percentuali sopra indicate.

**4.** Entrambi i presunti responsabili si avvalevano delle facoltà di difesa processuali ma le loro deduzioni non erano ritenute persuasive dalla Procura che, confermando l’ipotesi accusatoria, introduceva il presente giudizio, specificando che la controversia avrebbe potuto essere definita con il ricorso al rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c.

**5.** I convenuti si costituivano in data 27 maggio 2025, con il patrocinio dell’avvocato Lo Giudice e, dopo aver negato il contestato sviamento ed affermato che dell’eventuale danno avrebbero dovuto eventualmente rispondere i volontari che avevano incassato gli accrediti, formulavano

un'istanza *ex art.* 130 c.g.c.

**6.** La Procura, in data 26 maggio 2025 esprimeva parere favorevole per un importo pari al 50% del danno contestato a titolo di colpa grave a ciascun convenuto nell'atto di citazione, corrispondente alla somma di euro 5.559,94 a carico di Lo Presti Alessandro e di euro 2.382,83 a carico di Brucculeri Tiziana.

**7.** Nella camera di consiglio del 18 giugno 2025, l'avvocato Lo Giudice e la Procura regionale hanno confermato rispettivamente la richiesta rivolta ad accedere al rito abbreviato e il parere favorevole.

**8.** Con decreto n. 8 del 2025, depositato il 17 luglio 2025, il Collegio accoglieva la richiesta di rito abbreviato presentata dai convenuti, determinando in euro 5.559,94 ed euro 2.382,83 la somma che i signori Lo Presti e Brucculeri avrebbero dovuto versare in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni (con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento).

**9.** Il 31 luglio 2025 l'avvocato Lo Giudice depositava documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dei convenuti delle somme di euro 5.559,94 ed euro 2.382,83 con bonifici eseguiti in data 28 luglio 2025.

**10.** In occasione della camera di consiglio del 12 novembre 2025, il difensore dei convenuti e il Pubblico Ministero chiedevano che il giudizio fosse definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., in considerazione dell'avvenuto pagamento dell'importo sopra indicato.

**11.** Tanto premesso - dal momento che i signori Lo Presti e Brucculeri hanno provveduto al pagamento integrale delle somme indicate nel citato decreto n. 8/2025, entro il termine perentorio loro assegnato – sussistono tutti i

|  |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|  | presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c.          |                                                                                                                                                                                               |
|  | 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a  |                                                                                                                                                                                               |
|  | carico dei convenuti.                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|  | P.Q.M.                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|  | La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,       |                                                                                                                                                                                               |
|  | definitivamente pronunciando:                                               |                                                                                                                                                                                               |
|  | - definisce il giudizio proposto nei confronti di Lo Presti Alessandro e    |                                                                                                                                                                                               |
|  | Brucculeri Tiziana ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.;                 |                                                                                                                                                                                               |
|  | - condanna i signori Lo Presti Alessandro e Brucculeri Tiziana al pagamento |                                                                                                                                                                                               |
|  | delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 349,46.            |                                                                                                                                                                                               |
|  | Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza.          |                                                                                                                                                                                               |
|  | Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.     |                                                                                                                                                                                               |
|  | L'estensoreIl Presidente                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|  | Adriana ParlatoSalvatore Chiazzese                                          |                                                                                                                                                                                               |
|  | F.to digitalmenteF.to digitalmente                                          |                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|  | Depositata in Segreteria nei modi di legge                                  |                                                                                                                                                                                               |
|  | Palermo, 30 dicembre 2025                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|  | Il Direttore della Segreteria                                               | <div> <div>Originale sentenza€ 32,00</div> <div>Totale spese€ 32,00</div> <div>Il Direttore della Segreteria</div> <div>Dott.ssa Caterina Giambanco</div> <div>F.to Digitalmente</div> </div> |
|  | Dott.ssa Caterina Giambanco                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|  | f.to digitalmente                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |